

novembre 2013

n.12

Direttori

Luigi Guerci
Victor Uckmar

Comitato scientifico

Luigi Arturo Bianchi
Tancredi Bianchi
Mauro Bini
Qualitiero Bruggier
Guido Ferrarini
Franco Gallo
Mario Notari

n.12 | 2013

consulta il sito della rivista <http://www.sfe.it>

www.strumenti-finanziari-efiscali.it strumenti finanziari efiscali

<http://www.strumenti-finanziari-efiscali.it> strumenti finanziari efiscali

Numero monografico speciale

SPECIALE TOBIS TAX

La imposta sulle transazioni finanziarie
Guglielmo Fransoni

L'imposta sulle transazioni finanziarie nella normativa italiana
Giuseppe Conzanti

I soggetti responsabili del versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie: profili operativi per le banche italiane ed estere
Valentino Amendola-Provanzano, Giovanni Galli

Applicazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie da parte delle società fiduciarie
Fabio Marchetti, Federico Nesi

Le fattispecie di esclusione e di esenzione
Gabriele Scalvini

La direttiva UE sulla Tobin Tax
Renzo D'aristuto

Le implicazioni economiche dell'ITF
Francesco Menoncin


Poca Milano s.p.a. - Sped. in A.P. - 01/353/2003 conv. in L. 27/02/2004 n.49 art. 1, comma 1, DGS Marina

ISSN 2038-9677

1186 978-88-234-6162-5



Euro 5,00





L'imposta sulle transazioni finanziarie nella normativa italiana

di GIUSEPPE CORASANITI

Concettualizzata da John Maynard Keynes agli inizi del novecento ed elaborata da James Tobin negli anni settanta, dal 2013 l'imposta sulle transazioni finanziarie è entrata a far parte dell'ordinamento italiano che ha deciso così di anticipare un'iniziativa che anche l'Unione Europea a "geometria variabile", grazie al meccanismo della cooperazione rafforzata tra alcuni Stati membri oltre che degli organi comunitari, dovrebbe introdurre nel corso del 2014.

Connotata da un triplice presupposto, l'ITF italiana si applica nei confronti delle operazioni di trasferimento della proprietà di azioni, strumenti partecipativi e titoli rappresentativi, sulle operazioni relative a strumenti derivati e altri valori mobiliari nonché nei confronti delle operazioni ad alta frequenza che interessino tutti tali strumenti finanziari.

A seguito di alcune difficoltà di carattere operativo che ne hanno parzialmente ritardato l'entrata in vigore al 1° settembre ed il termine di versamento al 16 ottobre 2013, l'ITF è stata da ultimo oggetto di una serie di importanti chiarimenti da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha così contribuito a meglio definire il confine applicativo di un'imposta

che tuttavia, sotto taluni aspetti, meriterebbe ulteriori precisazioni.

Le aliquote di imposta ordinariamente previste si riducono in presenza di operazioni che avvengono su mercati regolamentati, mentre una serie di esenzioni ed esclusioni da imposta contribuiscono ad evitare che l'imposta possa colpire una serie di operazioni considerate meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico.

Altre novità hanno interessato i soggetti responsabili dell'applicazione e del versamento dell'imposta tra cui, anche a seguito dei chiarimenti contenuti nella norma attuativa, rientrano, accanto ai "classici" intermediari finanziari come banche e società di gestione del risparmio, anche le società fiduciarie e i notai.

L'articolo, dopo aver definito l'ambito di applicazione dell'imposta nella sua triplice formulazione, analizza il tema relativo agli adempimenti cui sono chiamati gli intermediari coinvolti nelle operazioni rilevanti, per giungere, infine, a segnalare talune problematiche che la normativa attualmente in vigore ancora presenta tenendo conto dell'ancora incerto quadro dell'imposta a livello europeo.

1. Premessa

Speculators may do no harm as bubbles on a steady stream of enterprise. But the situation is serious when enterprise becomes the bubble on a whirlpool of speculation.

Così scrive John Maynard Keynes nella "Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta" del 1936 proponendo l'introduzione "of a substantial government transfer tax on all transactions" al fine di mitigare la predominanza della speculazione sulle attività dell'impresa reale¹.

Quasi quarant'anni dopo, James Tobin, con l'articolo intitolato "A Proposal for International Monetary Reform"², affrontava il fenomeno della crescente internazionalizzazione dei flussi finanziari privati che, secondo l'economista, le singole economie ed i singoli governi na-

¹ Cfr., JOHN MAYNARD KEYNES, *General Theory on Employment Interest and Money*, London, 1936, 104 - 105.

² In *Economic Journal* (Eastern Economic Association), vol 4, Jul - Oct, 1978, 153-159.

zionali non sarebbero stati in grado di fronteggiare senza pagare un caro prezzo in termini occupazionali, inflazionistici e produttivi.

Per attenuare questo fenomeno, il poi premio Nobel per l'economia nel 1981, suggeriva due interventi: uno, decisamente utopistico, di adottare, a livello mondiale, un'unica politica monetaria e fiscale; l'altro, più pragmatico, rimetteva alle banche centrali ed ai governi dei singoli Stati o di determinate aree geografiche, l'introduzione di misure in grado di "gettare un po' di sabbia negli ingranaggi della finanza monetaria internazionale".

Il presupposto dell'imposta così elaborata, secondo Tobin, doveva essere individuato nel momento del cambio della valuta: prelevando una piccola aliquota (pari a mezzo punto percentuale) al momento di ogni cambio da una valuta all'altra, infatti, si sarebbe non solo scoraggiata la speculazione, ma si sarebbe potuto altresì creare un fondo da destinare a varie finalità.

Nella sua formulazione originaria, pertanto, la c.d. *Tobin tax* si prefiggeva l'obiettivo keynesiano di creare un legame durevole tra gli investitori e le loro azioni di borsa rallentando così ogni intento speculativo.

Pressoché dimenticata dopo la sua formulazione, (unica eccezione il tentativo poi fallito della Svezia di introdurre unilateralmente, negli anni ottanta, un'imposta sulle transazioni su azioni, *stock options* ed obbligazioni), la proposta di introdurre un'imposta sulle transazioni finanziarie è tornata al centro dell'agenda degli Stati a seguito della crisi economico - finanziaria che ha colpito negli ultimi anni la maggior parte dei mercati finanziari.

Una forte spinta per l'introduzione di una forma di prelievo sulle transazioni finanziarie proviene dall'Europa dove, già dal 2011³, la Commissione ha avanzato una proposta di direttiva che, nella versione del 2013, pur essendo limitata nell'ambito applicativo a soli undici Stati membri (anche se è bene ricordare come il presupposto di tale imposta vada a colpire anche transazioni finanziarie che coinvolgono Stati terzi), è ora all'attenzione del Consiglio.

Anticipando la decisione assunta a livello europeo mediante cooperazione rafforzata il 22 gennaio 2013 di introdurre un'imposta sulle transazioni finanziarie, il legislatore italiano, con la legge 24 dicembre 2012, n. 228, legge di stabilità 2013, ha introdotto nel proprio ordinamento tale imposta prevedendone l'applicabilità con riferimento al trasferimento della proprietà di azioni (art.1, comma 491), alle operazioni su strumenti finanziari derivati ed altri valori mobiliari (comma 492), nonché alle operazioni ad alta frequenza (comma 495), che interessino tutti questi strumenti finanziari⁴.

L'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta, inizialmente definito dal decreto attuativo 21 febbraio 2013 emanato ai sensi dell'art. 1, comma 500, l. n. 228 del 2012, è stato ulteriormente modificato ed integrato dal d.m. 16 settembre 2013, il cui testo è stato elaborato a seguito di una pubblica consultazione avviata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) tra il 22 ed il 30 agosto 2013.

Il 9 agosto 2013, inoltre, sul sito del MEF sono state pubblicate delle *frequently asked questions* volte a fornire una serie di chiarimenti di carattere operativo ed applicativo che l'introduzione del nuovo tributo aveva imposto.

www.sfef.it

www.sfef.it

³ Cfr. COM(2011) 594 definitivo concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE del 28 settembre 2011, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0594:FIN:IT:PDF>.

⁴ Cfr., per un primo commento M. GUSMEROLI, *Imposta sulle transazioni finanziarie. Alcuni dei problemi che dovrà affrontare il decreto attuativo*, in *Boll. trib.*, 2013, 12; sulla natura dell'imposta cfr. R. GALLO, *Mercati finanziari e fiscalità*, in *Pass. Trib.*, 2013, 44 e ss; P. Stizza, *L'imposta sulle transazioni finanziarie: la c.d. Tobin Tax.*, in questa rivista, 2, 69 ss.

Il presente contributo si concentrerà sul presupposto della nuova imposta i cui contorni, pur essendo stati progressivamente definiti nel corso degli ultimi mesi, presentano ancora dei profili applicativi che meriterebbero maggiore chiarezza.

2. Il presupposto dell'imposta sulle transazioni finanziarie aventi a oggetto il trasferimento della proprietà delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi

Ai sensi dell'art. 1, comma 491, l. n. 228 del 2012, l'imposta sulle transazioni finanziarie si applica nel caso di "trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente". Il medesimo comma precisa che risulta soggetta ad imposta "anche il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni".

Il presupposto di imposta di cui al comma 491 può essere determinato facendo riferimento da un lato all'oggetto del trasferimento di proprietà e dall'altro alle operazioni considerate rilevanti.

Con riferimento al trasferimento della proprietà, esso può riguardare in primo luogo le azioni, per tali intendendosi i titoli di partecipazione al capitale di società per azioni, società in accomandita per azioni, società europee di cui al Regolamento CE n. 2157 del 2001, nonché le quote di partecipazione al capitale sociale di cooperative e di mutue assicuratrici, salvo il caso in cui l'atto istitutivo di quest'ultime non preveda l'applicazione della disciplina previste per le società a responsabilità limitata.

L'imposta si applica altresì nei confronti dei trasferimenti di proprietà di strumenti finanziari partecipativi di cui al comma 6 dell'art. 2346 del codice civile, vale a dire quegli strumenti, emessi dalle società poc'anzi citate, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi dietro apporti di soci o terzi che consentono di realizzare una qualsiasi forma di partecipazione del titolare ai risultati della società o di alcuni suoi rami di attività, inclusi gli strumenti di partecipazione ad un singolo affare di cui all'articolo 2447-ter, primo comma, lettera e), del codice civile.

Infine, rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta anche i trasferimenti di proprietà di certificati di deposito azionario e gli altri certificati da chiunque emessi, rappresentativi di azioni o strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato come ad esempio gli *American Depositary Receipts* ed i *Global Depositary Receipts*. Ulteriore condizione per l'applicazione dell'imposta è che il trasferimento della proprietà delle azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi riguardi strumenti emessi da società residenti (i.e. aventi sede legale), nel territorio dello Stato indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Nel caso in cui il trasferimento della proprietà riguardi titoli rappresentativi delle azioni o dei titoli partecipativi l'imposta si applica a prescindere dal luogo di residenza dell'emittente del certificato e dal luogo di conclusione del contratto; pertanto, il presupposto di imposta, in questa circostanza, si considera soddisfatto anche nel caso di transazioni tra soggetti non residenti che operano all'estero, qualora l'operazione posta in essere abbia ad oggetto strumenti finanziari soggetti all'imposta emessi da soggetti residenti in Italia.

Rientra nell'ambito di applicazione dell'imposta di cui al comma 491 anche la conversione di obbligazioni nonché lo scambio od il rimborso delle obbligazioni con azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli di rappresentativi; l'inclusione di questi ultimi è il risultato di una specificazione operata a livello sistematico dal d.m. 16 settembre 2013 che

ha precisato come in tutto il decreto attuativo del 21 febbraio 2013, dopo le parole “strumenti finanziari partecipativi” debba sempre essere inserito anche il riferimento ai titoli rappresentativi.

Ai sensi dell'art 2, d.m. 21 febbraio 2013, l'imposta di cui al comma 491, non si applica nel caso in cui il trasferimento della proprietà riguardi azioni o quote di OICR, incluse le azioni di Sicav e le quote di *Exchange traded funds*⁵.

Inoltre, l'imposta non si applica ai trasferimenti di quote di società a responsabilità limitata e di società di persone.

Ovviamente particolare attenzione dovrà porsi con riferimento alle operazioni di trasformazione da società di capitali a società di persone o s.r.l. con successiva cessione delle partecipazioni; in tali circostanze, infatti, il rischio di contestazione dell'abuso del diritto da parte dell'Agenzia delle Entrate potrebbe essere elevato, con conseguente applicazione dell'imposta anche a tali operazioni.

Una questione che né il testo della norma né il decreto attuativo del febbraio 2013 avevano specificato era quello concernente l'applicabilità dell'imposta anche al trasferimento della nuda proprietà dello strumento finanziario: sul punto, il d.m. 16 settembre 2013, ha introdotto all'art. 2 del decreto attuativo un nuovo comma 1-bis, che espressamente ricomprende tra i presupposti di imposta il trasferimento della nuda proprietà di azioni e strumenti similari.

Peraltro l'esplicito inserimento nel presupposto di imposta del trasferimento della nuda proprietà, consente di escludere dallo stesso l'operazione di costituzione o cessione di diritti reali sugli strumenti finanziari diversi dalla piena proprietà, come ad esempio l'usufrutto, non equivalendo la sua costituzione o negoziazione al trasferimento della proprietà delle azioni.

In occasione delle risposte fornite alla consultazione pubblica dell'agosto scorso, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato che rientrano nel presupposto di imposta anche i trasferimenti aventi ad oggetto le azioni o strumenti partecipativi e titoli rappresentativi di società consortili che rivestano la forma giuridica di società per azioni e di società in accomandita per azioni.

Sempre in tale occasione, il Ministero ha confermato come il trasferimento di azioni, anche al portatore, tra dossier diversamente intestati costituisca presupposto per l'applicazione dell'imposta a condizione che si realizzi un trasferimento della proprietà.

⁵ Una delle domande poste al Ministero dell'Economia e delle finanze ha riguardato il trattamento applicabile, ai fini dell'imposta in commento, ai titoli che, oggetto di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla l. n. 575 del 1965, a norma dell'art. 2, d.l. 16 settembre 2008 n. 143, conv., con modif., in l. 13 novembre 2008, n. 181 vengono intestati al "Fondo unico giustizia" di cui all'articolo 61, comma 23, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif., in l. 6 agosto 2008, n. 133. La questione, in particolare, è sorta poiché l'art. 10, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111, ha previsto che tali titoli possano essere venduti nel rispetto di determinati principi stabiliti dalla normativa di riferimento. Secondo il Ministero, alla luce del principio di continuità della tassazione nel caso di beni sottoposti a sequestro, affermato sia pur ai fini delle imposte dirette dall'articolo 51 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, secondo cui fino alla confisca definitiva la fiscalità applicabile ai beni sequestrati deve intendersi come provvisoria, la mera intestazione al Fondo Unico Giustizia non costituisce un evento rilevante ai fini dell'imposta sulle transazioni finanziarie, fermo restando che la stessa dovrà applicarsi nel caso in cui i titoli azionari sequestrati ed intestati al FUG siano poi venduti secondo le procedure stabilite dal citato d.l. n. 98 del 2011, così come nel caso in cui i titoli stessi siano definitivamente sottoposti a confisca.

2.1 Le operazioni rilevanti: il trasferimento della proprietà delle azioni, strumenti partecipativi e dei titoli rappresentativi

Il legislatore, al comma 491, richiama espressamente, ai fini della rilevanza impositiva dell'operazione, il trasferimento della proprietà di azioni ed altri strumenti simili e non anche la compravendita delle stesse⁶.

Pertanto, risultano soggette all'imposta tutte quelle operazioni, non solo quelle di cessione a titolo oneroso, che importano comunque il passaggio della proprietà delle azioni o degli altri strumenti finanziari di cui al citato art. 2346 c.c., co. 6, c.c. e dei loro titoli rappresentativi come ad esempio⁷ il conferimento, la permuta (a meno che per effetto dello scambio di azioni una delle società permutanti acquisisca una partecipazione di controllo tale da configurare un'operazione di ristrutturazione⁸ o di assegnazione.

La norma di cui al comma 491, esclude espressamente le operazioni di successione e donazione: in assenza di tale previsione, infatti, tali operazioni sarebbero certamente rientrate nel presupposto di imposta, comportando il trasferimento della proprietà dal *de cuius* - donante al successore - donatario.

Stante il tenore della disposizione, tale esclusione si potrebbe ritenere applicabile anche nel caso di atti traslativi comunque riconducibili al presupposto dell'imposta sulle successioni e donazioni, come ad esempio l'apporto di azioni o strumenti finanziari assimilato ad un atto di trust⁹.

Inoltre, sempre per la rilevanza attribuita dalla norma al trasferimento della proprietà, devono ritenersi escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta la divisione senza conguagli e la trasformazione, sebbene alcuni dubbi possano sussistere con riferimento alla ipotesi di trasformazione eterogenea in comunione di azienda.

Ciò che al contrario risulterebbe superflua è la previsione che esclude dal presupposto d'imposta le operazioni di emissione¹⁰ e di annullamento dei titoli azionari e similari; in tali circostanze, infatti, non si configura alcun trasferimento di proprietà.

Sul tema, tuttavia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è intervenuto precisando come l'acquisto di azioni proprie sia escluso da imposizione solo se finalizzato all'annullamento delle stesse. Nel caso in cui l'annullamento venga deliberato successivamente all'acquisto di azioni proprie, l'acquisto deve considerarsi soggetto ad imposta poiché, al momento in cui è stato realizzato, non era finalizzato all'annullamento delle azioni.

Con riferimento al concetto di operazione, intesa come momento rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.m. 21 febbraio 2013, per le operazioni relative ad azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi ammessi ad un sistema di gestione accentrata, il trasferimento della proprietà "si considera avvenuto alla data di regolamento per tale dovendosi intendere quella di registrazione dei trasferimenti effettuata all'esito del regolamento della relativa operazione".

⁶ Cfr. G. FRANSONI, *L'imposta sulle transazioni finanziarie relative ad azioni*, in *I Contratti*, 6, 2013, 632 ss.

⁷ Deve considerarsi impositivo anche il trasferimento di azioni come *datio in solutum*.

⁸ In tal senso deporrebbe quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera b) e d) d.m. 21 febbraio 2013 ove si precisa che per prezzo di acquisto si intende "b) in caso di acquisto di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi, a seguito di regolamento degli strumenti finanziari di cui al comma 492, il maggiore tra il valore di esercizio stabilito e il valore normale determinato ai sensi del comma 4, dell'art. 9, del TUIR (...) d) in tutti gli altri casi, il corrispettivo contrattualmente stabilito, o in mancanza, il valore normale determinato ai sensi del comma 4, dell'art. 9, del TUIR".

⁹ Cfr. circ. 3/E del 2008. In caso di trust solutorio o di garanzia, l'imposta dovrebbe trovare al contrario applicarsi mancando la causa liberale del trasferimento.

¹⁰ Tale esclusione comprende i passaggi dei titoli necessari al loro collocamento presso l'investitore finale. L'esclusione si applica anche a successivi incrementi dell'ammontare dell'emissione.

In alternativa il responsabile del versamento, “previo assenso del contribuente, può assumere per data dell’operazione la data di liquidazione contrattualmente prevista”¹¹. Per le operazioni diverse da quelle citate, la norma prevede che il trasferimento della proprietà “coincide con il momento in cui si verifica l’effetto traslativo”¹².

Ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.m. 21 febbraio 2013, come integrato dal d.m. 16 settembre 2013, nel caso di trasferimento della proprietà di azioni o di altri strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi derivante dalla conversione, scambio o rimborso di obbligazioni con azioni o altri strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi, il trasferimento della proprietà coincide con la data di efficacia della conversione, dello scambio o del rimborso.

2.2 Le aliquote d’imposta

Anche con riferimento alle aliquote d’imposta, occorre compiere dei distinguo. In particolare, con riferimento alle operazioni su azioni e strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché su titoli rappresentativi degli stessi, indipendentemente dalla residenza dell’emittente, l’aliquota applicabile risulta pari allo 0,20 per cento sul valore della transazione, determinato calcolando il saldo netto di giornata per singolo strumento finanziario.

Tale aliquota subisce una riduzione alla metà (0,10) per i trasferimenti che avvengono a seguito di operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Il MEF ha chiarito che per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono quelli regolarmente funzionanti ed autorizzati da un’autorità pubblica nazionale (intesa come autorità dello Stato considerato) e sottoposti a vigilanza pubblica, ivi inclusi quelli riconosciuti dalla Consob ai sensi dell’articolo 67, comma 2, del TUF. In base a tale disposizione la Consob, previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità, può riconoscere mercati di strumenti finanziari, diversi da quelli riconosciuti ai sensi dell’ordinamento comunitario, al fine (specifico) di estenderne l’operatività sul territorio della Repubblica italiana e non, quindi, al fine di definirli “regolamentati”.

3. Le operazioni su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari

www.sfef.it

Ai sensi del comma 492 dell’articolo 1, l. n. 228 del 2012, sono assoggettate ad imposta “le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che abbiano come sottostante prevalentemente¹³ uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o i cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, e le operazioni sui valori mobiliari di cui all’articolo 1, comma 1-bis, lettere c) e d), del medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno

¹¹ Il Ministero dell’Economia e delle finanze, in sede di *frequently asked questions*, ha precisato che le comunicazioni, valide fino alla revoca possono essere fatte una sola volta per più operazioni per singolo contribuente con avviso al cliente che la stessa è valida fino a revoca.

¹² Come precisato nella FAQ n. 26 all’art. 15, d.m. 21 febbraio 2013, l’operazione di negoziazione di un *Depository Receipts* deve essere considerata alla stregua del trasferimento di azioni rappresentate da questi titoli. Pertanto, tutti i passaggi necessari per arrivare alla consegna dei *Depository Receipts* al soggetto che ne richiede l’acquisto sono assoggettati ad imposta una sola volta. Pertanto, è soggetto all’imposta sulle transazioni finanziarie il trasferimento dei DR all’acquirente mentre non sono tassati l’acquisto delle azioni sul mercato, il successivo passaggio delle azioni alla banca depositaria e l’emissione dei *Depository Receipts* da parte della banca depositaria.

¹³ Come precisato dalla Relazione illustrativa al d.m. 16 settembre 2013, la verifica della prevalenza, ai fini dell’imposta non deve essere effettuata qualora non siano modificate le proporzioni, in termini quantitativi, delle azioni o titoli componenti l’indice o il paniere sottostante.

o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma, inclusi *warrants*, *covered warrants* e *certificates*".

Tali operazioni, precisa il comma 492, sono soggette, al momento della conclusione, ad un'imposta in misura fissa, che deve essere determinata tenendo conto della tipologia di strumento e del valore del contratto, secondo quanto previsto dalla tabella allegata alla stessa legge di stabilità.

L'imposta, che è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti, nel caso di operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione deve essere ridotta ad un quinto e può essere determinata con riferimento al valore di un contratto standard determinato dall'art. 9, d.m. 21 febbraio 2013, tenendo conto del valore medio di tale contratto nel trimestre precedente (c.d. valore nozionale)¹⁴. Sul concetto di contratto standard riferito a contratti *future* il MEF, dopo aver richiamato la definizione di Borsa italiana per cui la dimensione del contratto risulta pari al "prodotto fra il prezzo del future e il lotto minimo", ha affermato che "se tale definizione si applicasse nel calcolo del valore nozionale

¹⁴ L'articolo 9, d.m. 21 febbraio 2013, come modificato dal d.m. 16 settembre 2013, prevede che ai soli fini del decreto e per l'applicazione dell'imposta il valore nozionale sia 1) per i contratti *futures* su indici, trattati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, il numero di contratti standard moltiplicato per il numero di punti indice in base ai quali è quotato il contratto per il valore assegnato al punto indice; 2) per i contratti *futures* su azioni, trattati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, il numero di contratti standard moltiplicato per il prezzo del *futures* per la dimensione del contratto standard; 3) per le opzioni su indici, trattate su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, il numero di contratti standard moltiplicato per il prezzo del contratto (premio) espresso in punti indice moltiplicato per il valore assegnato al punto indice; 4) per le opzioni su azioni, trattate su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, il numero di contratti standard moltiplicato per il prezzo del contratto (premio) moltiplicato per la dimensione del contratto standard; 4-bis) per i diritti di opzione, il prezzo pagato o ricevuto per la cessione o l'acquisto del diritto; 5) per le altre opzioni, il prezzo (premio) pagato o ricevuto per la sottoscrizione del contratto. Sul punto il MEF, con la FAQ, art. 7, n. 12, ha chiarito che La categoria "altre opzioni" ricomprende tutte le opzioni OTC e le opzioni quotate non specificamente indicate nelle categorie di opzioni richiamate dal comma 1, numeri 3 e 4. 6) per i contratti a termine (*forward*), qualora il sottostante sia, anche indirettamente, costituito da un indice, il prodotto tra il valore unitario a termine dell'indice e il numero di unità dell'indice cui si riferisce il contratto; qualora il sottostante sia, anche indirettamente, costituito da azioni, il numero di azioni moltiplicato per il prezzo a termine. Il MEF ha precisato, FAQ art. 7, n. 13, che per i contratti *forward* sugli indici il valore unitario a termine del contratto deve ritenersi equivalente al moltiplicatore convenzionalmente fissato (ad esempio euro 5 per punto indice per l'indice FTSE MIB), moltiplicato per il numero di unità dell'indice a termine cui si riferisce il contratto (con riferimento all'esempio precedente, se per settembre 2013 il valore dell'indice suddetto è pari a 17.280 punti, il valore nozionale unitario del contratto riportato è 86.400 euro). 7) per i contratti di scambio (*swaps*), l'ammontare in base al quale vengono determinati, anche indirettamente, i flussi di cassa dello swap, rilevato al momento della conclusione dell'operazione; 8) per i contratti finanziari differenziali, il valore dell'indice o delle azioni da cui dipendono, anche indirettamente, i profitti o le perdite del contratto; 9) per i *warrants*, il numero di *warrants* acquistati, sottoscritti o venduti moltiplicato per il prezzo di acquisto o vendita; 10) per i *covered warrants*, il numero di *covered warrants* acquistati o venduti moltiplicato per il prezzo di acquisto o vendita; 11) per i *certificates*, il numero di *certificates* acquistati o venduti moltiplicato per il prezzo di acquisto o vendita; 11-bis) per le obbligazioni e titoli di debito, il numero di obbligazioni o titoli di debito acquistati o venduti moltiplicato per il prezzo di acquisto o vendita; 12) per i titoli che comportano un regolamento in contanti determinato con riferimento alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure, l'ammontare in base al quale vengono determinati i flussi di cassa o il profilo a scadenza o il risultato economico dell'operazione, rilevato al momento della compravendita del titolo; 13) per le combinazioni di contratti o titoli sopraindicati, la somma dei valori nozionali dei contratti e dei titoli che compongono il contratto o titolo in esame.

Il successivo comma 2, dell'art. 9, d.m. 21 febbraio 2013 dispone che "Qualora il valore nozionale degli strumenti di cui all'art. 7, diversi da quelli di cui ai numeri 3), 4) 5), 9), 10) e 11) del presente articolo, risulti amplificato a causa della struttura dell'operazione, va rilevato il valore nozionale effettivo, pari al valore nozionale di riferimento del contratto moltiplicato per l'effetto di leva. Per i contratti con valore nozionale di riferimento variabile, deve essere considerato il valore di riferimento alla data in cui l'operazione è conclusa.

Ai sensi del comma 3. "Qualora il valore nozionale degli strumenti di cui all'art. 7, diversi da quelli di cui ai numeri 3), 4) 5), 9), 10) e 11) del presente articolo, sia rappresentato anche da strumenti diversi da azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi, ai fini del presente comma si considera solo il valore nozionale delle medesime azioni, strumenti e titoli".

Il comma 4, infine dispone che "In caso di operazioni su strumenti denominati in valute diverse dall'euro, la base imponibile è determinata con riferimento al cambio effettivamente applicato alle operazioni aventi regolamento in Euro; negli altri casi, la base imponibile è determinata con riferimento al cambio indicato nell'apposita sezione del sito internet della Banca Centrale Europea (<http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html>) relativo al giorno della conclusione dell'operazione".

5. In alternativa alla determinazione del valore nozionale secondo le regole dei commi precedenti, ai fini della determinazione della misura dell'imposta il valore medesimo si presume pari a due milioni di euro".

ai fini dell'applicazione dell'imposta l'effetto sarebbe quello di imputare il prezzo due volte, amplificando erroneamente il valore della base imponibile". Di conseguenza, il MEF ha ritenuto che la modalità corretta per il calcolo della base imponibile dell'imposta debba essere quella di considerare per dimensione del contratto esclusivamente il "lotto minimo di titoli sottostanti ad un singolo contratto future". Pertanto, "per i *futures* su azioni il valore nozionale è dato dal prodotto fra il numero di contratti standard acquistati/venduti moltiplicato per il prezzo del future del singolo contratto standard moltiplicato per il numero di azioni ("lotto minimo") sottostanti il singolo contratto (dimensione del contratto standard)". La base imponibile e la relativa imposta così determinata devono essere calcolata per ogni singola operazione conclusa durante la giornata di contrattazione; la conclusione si ha al momento della negoziazione di ogni singolo ordine di acquisto o vendita.

La norma precisa che nel caso in cui le operazioni su strumenti derivati o altri valori mobiliari prevedano come modalità di regolamento anche il trasferimento delle azioni o degli altri strumenti finanziari partecipativi, il trasferimento della proprietà di tali strumenti finanziari che avviene al momento del regolamento risulterà soggetta all'imposta con le modalità e nella misura previste per le azioni, strumenti partecipativi e titoli rappresentativi.

Gli strumenti finanziari derivati richiamati dalla norma sono quelli indicati dall'art. 1, comma 3, del TUF¹⁵, sia che si tratti di strumenti negoziati in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione¹⁶, sia che si tratti di strumenti sottoscritti e negoziati al di fuori di essi e che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari partecipativi o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più di tali strumenti. I valori mobiliari sono quelli di cui all'art. 1, comma 1-bis, lett. c) e d) del TUF¹⁷ che permettono di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari partecipa-

¹⁵ Vale a dire d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti; e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto; f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione; g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini; h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito; i) contratti finanziari differenziali; j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.

¹⁶ Nel caso in cui i *futures* non siano trattati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, ma abbiano identiche caratteristiche in termini di uniformità e predeterminazione delle condizioni contrattuali relativamente a oggetto, sottostante, taglio, scadenza, modalità di regolamento, nonché nella relativa immodificabilità ad opera delle parti, l'imposta applicabile è quella indicata nella prima o nella seconda riga della tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, a seconda che si tratti di future su rendimenti, misure o indici relativi oppure si tratti di future su azioni. Tale modalità di tassazione si applica solo se i suddetti strumenti sono offerti dall'intermediario alla generalità della clientela. In tutti gli altri casi, ossia nei casi di contratti a termine *over the counter* e non standardizzati in base ai requisiti di cui sopra, si applica l'imposta indicata alla terza riga della suddetta tabella. Così ha affermato il MEF nella FAQ all'art. 7, n. 18.

¹⁷ Art. 1-bis, d.lgs. n. 58 del 1998, "per "valori mobiliari" si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio: (...) c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vende-

tivi o che comportano un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente ad uno o più titoli partecipativi.

Con riferimento a questi ultimi, il MEF ha precisato¹⁸ che il riacquisto dei valori da parte dell'emittente, non risulta soggetto ad imposta unicamente qualora il riacquisto risulti connesso al successivo annullamento dei valori acquistati; in caso contrario all'atto del riacquisto troverà applicazione l'imposta.

Inoltre, non sono soggette ad imposta né il regolamento per cassa alla scadenza o a date predefinite di esercizio, né la chiusura anticipata da parte dell'emittente: tale esclusione da imposta opera per entrambe le controparti.

Ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.m. 21 febbraio 2013, come modificato dal d.m. 16 settembre 2013¹⁹, gli strumenti finanziari ed i valori mobiliari citati sono soggetti ad imposta a condizione che il sottostante o il valore di riferimento sia composto per più del 50 per cento dal valore di mercato degli strumenti di cui al comma 491 rilevato: "a) alla data di emissione per gli strumenti finanziari ed i valori mobiliari di cui al comma precedente che sono quotati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, sempreché non sia possibile modificare il sottostante o il valore di riferimento; b) alla data di emissione ed alla data di variazione del sottostante o valore di riferimento per gli strumenti finanziari e i valori mobiliari di cui al comma precedente che sono quotati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, qualora sia possibile modificare il sottostante o il valore di riferimento; c) alla data di sottoscrizione o emissione, ed alla data di variazione del sottostante o valore di riferimento per gli strumenti finanziari ed i valori mobiliari di cui al comma precedente che non sono quotati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione".

Qualora il sottostante o il valore di riferimento siano rappresentati da misure su azioni o su indici, la verifica del momento rilevante ai fini impositivi deve essere effettuata sulle azioni o sugli indici cui si riferiscono le misure essendo irrilevante "la componente del sottostante o del valore di riferimento rappresentata da titoli diversi da azioni di società ed altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario".

Come precisato dal MEF, la norma di cui all'art. 7, comma 2, d.m. 21 febbraio 2013 non distingue tra strumenti derivati e valori mobiliari con la conseguenza per cui anche per questi ultimi "la verifica della prevalenza deve essere effettuata dal responsabile del versamento con riferimento alla data dell'emissione, o alternativamente, alla data di conclusione di ogni singola transazione, a seconda che i valori mobiliari siano o meno quotati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione"²⁰.

Inoltre, il MEF ha confermato che rientra nel campo di applicazione dell'imposta l'acquisto di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi a fronte di una consegna fisica conseguente all'esercizio di uno strumento finanziario derivato o valore mobiliare indipendentemente dalla modalità che ne regola la consegna, in quanto la stessa risulta dovuta sul trasferimento della proprietà di azioni, strumenti finanziari partecipa-

re i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.

¹⁸ FAQ, art. 7, n. 3.

¹⁹ Si ricorda come inizialmente l'art. 7, comma 2, d.m. 21 febbraio 2013 prevedesse che la verifica della percentuale del sottostante dovesse essere rilevata "alla data di emissione per gli strumenti finanziari ed i valori mobiliari di cui al comma precedente che sono negoziati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, ed alla data di conclusione dell'operazione su tali strumenti negli altri casi".

²⁰ FAQ, art. 7, n. 4.

tivi e titoli rappresentativi, ivi inclusi quelli che avvengono a seguito di regolamento degli strumenti finanziari di cui al comma 492.

Il decreto 16 settembre 2013 ha introdotto all'art. 7, d.m. 21 febbraio 2013, un nuovo comma terzo, ai sensi del quale ai soli fini di tale decreto e dell'applicazione dell'imposta di cui al comma 492, "gli strumenti finanziari derivati ed i valori mobiliari che abbiano come sottostante o come valore di riferimento dividendi su azioni non sono inclusi nell'ambito di applicazione dell'imposta e che le obbligazioni ed i titoli di debito diversi da quelli di cui all'articolo 15, comma 1, lettere b) e b-bis), ed i diritti di opzione sono considerati valori mobiliari di cui alla lettera b) del comma 1 dello stesso articolo 7 del decreto.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato che i derivati il cui sottostante è rappresentato da indici, misure, rendimenti su azioni o su indici cui si riferiscono le misure o i rendimenti rientrano nel campo oggettivo di applicazione dell'imposta.

Pertanto, i *dividend swaps*, i *credit default swaps* ed i *future on Index Dividend* non sono soggetti all'imposta mancando per essi un sottostante rappresentato da misure o rendimenti su azioni o su indici collegati al prezzo di mercato delle azioni tale che la variazione di quest'ultimo determini una variazione della misura o rendimento ad esso subordinata.

Circa l'applicabilità dell'imposta anche le operazioni su strumenti finanziari e valori mobiliari di cui all'articolo 7, comma 1, che abbiano come sottostante le azioni delle società "sottocapitalizzate" di cui all'articolo 17, d.m. 21 febbraio 2013, è stato precisato²¹ come la norma di cui al comma 492 preveda che siano soggetti ad imposta gli strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da tali strumenti finanziari. Pertanto, non sono da considerare soggetti ad imposta i derivati con sottostante costituito da azioni o altri strumenti partecipativi o rappresentativi emessi da soggetti con capitalizzazione media inferiore a 500 milioni di euro²².

Per quanto concerne il momento impositivo, l'art. 8, d.m. 21 febbraio 2013 lo individua sia in quello di sottoscrizione, negoziazione o modifica del contratto sia in quello in cui avviene il trasferimento della titolarità dei valori mobiliari.

La modifica del contratto rilevante ai fini impositivi è individuata dal decreto nella variazione del valore nozionale, delle parti, della scadenza, del sottostante o del valore di riferimento, mentre sono irrilevanti le variazioni del sottostante o del valore di riferimento che non siano decise dalle parti, a condizione che il contratto sia già stato assoggettato ad imposta. Qualora il valore nozionale subisca una modifica in aumento, o in diminuzione, che non dipenda da una modifica del sottostante o del valore di riferimento, l'imposta deve essere applicata soltanto sulla variazione del valore nozionale.

Con riferimento al calcolo del valore nozionale relativo a *warrants*, *covered warrants* e *certificates* il MEF ha precisato come ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, d.m. 21 febbraio 2013 non rilevino le modalità di regolamento degli strumenti derivati; il valore nozionale delle operazioni riguardanti i valori mobiliari citati da utilizzare per determinare l'imposta da applicare, infatti, non varia sia nel caso in cui le operazioni su tali valori mobiliari siano regolate per cassa sia che lo siano con consegna del sottostante.

²¹ FAQ, art. 7, n. 2.

²² Nella FAQ n. 24 all'art. 15, d.m. 21 febbraio 2013, è stato chiesto al MEF di chiarire come debba essere verificata la soglia di capitalizzazione nel caso di trasferimento in corso d'anno della sede legale di una società quotata in Borsa, dall'estero in Italia. In tali casi, ha risposto il MEF, si applica una regola analoga a quella contenuta nell'articolo 17, comma 2, ultimo periodo, relativa alle ipotesi di prima ammissione a negoziazione: per l'esercizio (o i due esercizi) per cui non è possibile comunicare entro il dieci dicembre la capitalizzazione media del mese di novembre precedente si presume una capitalizzazione inferiore a 500 milioni.

Al fine di determinare il momento a partire dal quale risulta avvenuto il trasferimento della titolarità dei valori mobiliari, l'art. 8, d.m. 21 febbraio 2013 richiama quanto previsto all'art. 3, in materia di imposta sul trasferimento della proprietà di azioni e strumenti simili.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che in caso di chiusura anticipata di un contratto derivato stipulato al di fuori dei mercati regolamentati (*over the counter*), per l'intero ammontare del valore nozionale o per una sua parte (c.d. *full or partial early termination*), qualora la stessa sia prevista dal contratto quale facoltà delle parti, l'esercizio di questa facoltà, non comportando modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 8, decreto, non risulta soggetta ad imposta²³.

Viceversa, qualora la chiusura anticipata del contratto (per l'intero ammontare del valore nozionale o per una sua parte, avvenga per motivi non contemplati nel contratto), la stessa deve essere considerata come una conclusione dell'operazione ai sensi dell'art. 8 del decreto.

Un ulteriore profilo su cui è intervenuto il Ministero è stato quello dei contratti derivati *swaps* che prevedono che a scadenze prestabilite le controparti paghino delle somme definite in base all'andamento del sottostante, senza che ad esso siano apportate modifiche (c.d. "reset" del contratto). Secondo il Ministero, tale reset del contratto, concretizzandosi in un "mero anticipo dello scambio di flussi tra le controparti al fine evitare eccessive esposizioni al rischio di controparte" non costituisce un presupposto per l'applicazione dell'imposta²⁴.

Inoltre, il Ministero ha precisato che non si origina un evento impositivo qualora la somma dei flussi complessivamente ricevuti/pagati da ciascuna controparte sullo strumento (c.d. "performance" complessiva del contratto di *swap*) non cambi per effetto del reset, e qualora le date e le modalità dello stesso siano predeterminate.

4. Le operazioni ad alta frequenza

www.sfef.it Il comma 495 dell'art. 1, l. n. 228 del 2012 introduce un ulteriore presupposto di imposta, concernente le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano relative ad azioni, strumenti finanziari partecipativi, titoli rappresentativi e valori mobiliari da chiunque emessi nonché le operazioni relative agli strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più strumenti finanziari, da chiunque siano emessi, indipendentemente dalla residenza dell'emittente.

Tali operazioni, per rientrare nel presupposto di imposta di cui al comma 495, devono essere ad alta frequenza, vale a dire devono essere generate da un algoritmo informatico che determini in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica ed alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri dovendo inoltre avvenire con intervallo non superiore al mezzo secondo. Tale intervallo è calcolato come tempo intercorrente tra l'immissione di un ordine di acquisto o di vendita e successiva modifica o cancellazione del medesimo ordine, da parte dello stesso algoritmo.

²³ FAQ, art. 9, n. 15.

²⁴ FAQ art. 9, n. 16.

5. I soggetti responsabili dell'imposta

Ferma restando l'individuazione del soggetto passivo nel soggetto che realizza l'incremento quantitativo giornaliero, nelle controparti delle operazioni sugli strumenti finanziari derivati e in coloro che immettono gli ordini di acquisto e di vendita nonché le connesse modifiche e cancellazioni nelle operazioni ad alta frequenza, l'art. 1, comma 494 l. n. 228 del 2012 e il successivo decreto (art. 19) individuano altri soggetti come responsabili per il versamento dell'imposta.

www.sfef.it

Ai sensi dell'art. 1, co. 494, l. n. 228 del 2012, nel caso di trasferimento della proprietà di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 491, nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 492, l'imposta deve essere versata dalle banche, dalle imprese di investimento e da altri soggetti comunque denominati, ivi compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, autorizzati nello Stato d'origine all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività d'investimento assimilabili a quelle indicate nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito TUF), all'articolo 1, comma 5, lettere a) ("negoiazione per conto proprio"), b) ("esecuzione di ordini per conto dei clienti") ed c) ("ricezione e trasmissione di ordini"), ad esclusione delle attività consistenti nel mettere in contatto due o più investitori.

Pertanto, ai sensi delle norme sopra citate e come precisato dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 luglio 2013, recante i termini e le modalità delle dichiarazioni, risultano responsabili del versamento dell'imposta:

a) i soggetti abilitati a prestare servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione, di portafoglio (anche mediante intestazione fiduciaria), compresi i soggetti, comunque denominati, non residenti nel territorio dello Stato autorizzati nello Stato d'origine all'esercizio delle attività assimilabili a quelle indicate nel TUF, all'art. 1, co. 5, lett. g) ("gestione di portafogli") e all'art. 1, co. 1, lett. n) ("gestione collettiva del risparmio), per le operazioni effettuate nell'ambito di tali attività, a condizione che tali soggetti non si avvalgano di un altro responsabile d'imposta per l'esecuzione degli ordini di negoziazione;

b) le società fiduciarie, comprese le società non residenti nel territorio dello Stato che, comunque denominate, risultino autorizzate nello Stato di origine all'esercizio di attività assimilabili all'amministrazione di beni per conto terzi ai sensi dell'art. 1, L. 23 novembre 1939 n. 1966, per le operazioni effettuate nell'ambito di intestazioni a proprio nome e per conto dei fiducianti di strumenti finanziari, a condizione che la società fiduciaria non si avvalga di altro responsabile d'imposta per l'esecuzione degli ordini di negoziazione, ovvero a condizione che il fiduciante attesti che l'imposta relativa a tale operazione sia stata già applicata; ed infine

c) i notai e gli altri soggetti, che intervengono nelle operazioni effettuate tramite la formazione o l'autentica di atti, compresi quelli esercenti l'attività fuori dal territorio dello Stato, sempreché il contribuente non attesti che l'imposta sia stata già applicata. Qualora le operazioni siano effettuate tramite atti formati o autenticati all'estero che siano oggetto di deposito presso un notaio esercente in Italia, l'imposta deve essere versata da tale ultimo soggetto, salvo che il contribuente non attesti che l'imposta sia già stata applicata. Per le operazioni effettuate senza l'intervento dei soggetti sopra indicati, l'imposta è versata dal contribuente.

6. Gli obblighi di versamento e gli adempimenti dichiarativi

Con riferimento alle modalità di versamento, l'intermediario dovrà procedere, per quanto concerne i trasferimenti di proprietà di cui al comma 491, entro il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà mediante modello F24.

L'intermediario, ai sensi dell'art. 19, D.M. 21 febbraio 2013, assolve annualmente gli adempimenti dichiarativi per i trasferimenti e le operazioni in commento, tra le quali possono (non sarebbe quindi un dovere) essere comprese anche quelle escluse ed esenti, nei termini e con le modalità stabiliti con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 luglio, emanato ai sensi del comma 500 dell'art. 1, l. n. 228/2012.

Tale provvedimento ha previsto che gli obblighi strumentali consistono nella registrazione, relativamente alle singole operazioni, delle informazioni indicate nel "prospetto analitico" delle operazioni di cui ai commi 491 e 492 e nel "prospetto analitico" delle operazioni di cui al comma 495, secondo le modalità indicate negli allegati al Provvedimento medesimo.

Le registrazioni devono essere eseguite in un apposito registro formato e custodito su supporto informatico nel quale vanno conservate, in modo accentrato, le informazioni fino al termine di cui all'articolo 39, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Le registrazioni da parte dei responsabili d'imposta residenti in Italia devono essere eseguite in un apposito registro formato e custodito su supporto informatico, in conformità alle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il registro deve essere tenuto con modalità tecniche che garantiscano l'ordine cronologico giornaliero delle operazioni, l'inalterabilità e la conservazione dei dati registrati.

Le registrazioni delle informazioni relative alle operazioni debbono essere effettuate entro il termine di versamento dell'imposta.

L'amministrazione finanziaria può richiedere, in sede di controllo, che siano effettuate estrazioni totali o parziali dai registri citati.

Il comma 6 dell'art. 19, Decreto attuativo, prevede l'esonero per i soggetti tenuti al versamento dalla presentazione della dichiarazione qualora l'imposta liquidata sia di importo inferiore a cinquanta euro.

7. L'accertamento e le sanzioni. Le responsabilità per omesso versamento

Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione dell'imposta e per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili.

Nel caso di omesso o ritardato versamento, le sanzioni si applicano esclusivamente nei confronti degli intermediari finanziari e dei notai tenuti a tale adempimento, che rispondono anche del pagamento dell'imposta.

Questa responsabilità solidale degli intermediari risulta in qualche modo mitigata dal fatto che tali soggetti possono sospendere l'esecuzione dell'operazione fino a quando non ottengano dal cliente la necessaria provvista. L'espreso richiamo dell'art. 64, comma 3, D.P.R. n. 600/1973 fa sì che si ravvisi un'ipotesi di responsabilità d'imposta, nel senso che i soggetti diversi dal contribuente sono tenuti al pagamento per fatti o situazioni esclusivamente riferibili ad altri ed hanno quindi diritto di rivalsa. Come in tutte le ipotesi di responsabilità, sono previsti adeguati strumenti di "autotutela" per assicurare, nei limiti del possibile, un concreto e soddisfacente esercizio del diritto di rivalsa. Nel caso di specie lo strumento individuato è dato dalla facoltà, prevista dal comma 498, di sospendere l'esecuzione dell'operazione fino all'ottenimento di apposita provvista²⁵.

²⁵ Cfr. G. FRANSONI, *L'imposta sulle transazioni finanziarie relative ad azioni*, op. cit., 632 ss.

Inoltre, come precisato dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 18 luglio 2013, gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono nell'operazione, non sono tenuti al versamento dell'imposta qualora il contribuente attesti, in forma scritta, che l'operazione rientra tra le ipotesi di esclusione indicate all'articolo 15 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013 ovvero di esenzione di cui all'articolo 16 dello stesso, nonché nelle ipotesi in cui gli stessi non sappiano o non abbiano ragione di sapere, in base all'ordinaria diligenza, che l'attestazione del contribuente sia falsa o non affidabile.

Inoltre, gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono nell'operazione possono non richiedere l'attestazione poc'anzi citata allorché l'esistenza dei presupposti di esclusione o esenzione risulti verificabile sulla base della natura tecnica delle operazioni ovvero sulla base di informazioni pubblicamente disponibili o di cui gli intermediari o i notai dispongano in adempimento degli obblighi in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. In tali casi rimane ferma la responsabilità degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono nell'operazione, qualora operino con negligenza, imperizia o imprudenza.

Ai sensi dell'articolo 20 del Decreto attuativo, in caso di ritardato, insufficiente od omesso versamento dell'imposta, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 13, D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento che rispondono anche del pagamento dell'imposta.

In caso di insufficiente o omesso versamento dell'imposta, resta salva la facoltà dell'amministrazione finanziaria di procedere al recupero della stessa e dei relativi interessi anche nei confronti del contribuente.

Con riferimento alle violazioni relative alla dichiarazione, al suo contenuto ed agli obblighi strumentali di cui all'articolo 19, comma 5, viene prevista, come detto, l'applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di imposta sul valore aggiunto.

In tema di sanzioni, si potrebbe sostenere esistente un contrasto tra la norma di cui all'art. 20, co. 1, D.M. 21 febbraio 2013, ai sensi del quale *In caso di ritardato, insufficiente o omesso versamento dell'imposta, si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento che rispondono anche del pagamento dell'imposta* e quanto disposto dall'articolo 64, co. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ai sensi del quale *chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa*.

Al riguardo, si ritiene non sussistente alcun contrasto di natura interpretativa dovendosi considerare il richiamo all'art. 64, co. 3, D.P.R. n. 600 del 1973, come una norma di chiusura volta a fornire una ulteriore forma di tutela a favore dell'intermediario che ha così la possibilità di rivalersi sul contribuente che non abbia fornito la necessaria provvista.

Al contrario, il rinvio dell'art. 20 D.M. 21 febbraio 2013 all'art. 13 del D.lgs. n. 471 del 1997 pare eccedere quanto previsto dal comma 498 dell'art. 1, L. n. 228 del 2012, ai sensi del quale *Le sanzioni per omesso o ritardato versamento si applicano esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento, che rispondono anche del pagamento dell'imposta*: infatti, tale norma non menziona l'insufficiente versamento che viceversa, risulta applicabile alla disciplina in commento proprio per effetto del rinvio da parte dell'art. 20, D.M. 21 febbraio 2013, all'art. 13, D.lgs. n. 471 del 1997.

8. L'ambito temporale di applicazione

Per quanto riguarda l'ambito temporale di applicazione, l'imposta si applica dal 1° marzo 2013, per le operazioni di trasferimento di azioni e strumenti partecipativi, mentre per le operazioni su strumenti derivati, anche ad alta frequenza, la data di entrata in vigore risultava fissata al 1° luglio 2013, ma slittata al 1° settembre 2013.

L'imposta è dovuta, nel caso delle transazioni aventi ad oggetto le azioni, dall'acquirente; nel caso di transazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, da entrambe le parti della transazione; nel caso di operazioni ad alta frequenza dal soggetto che, tramite algoritmi, immette sul mercato ordini di acquisto, vendita e disposizioni di cancellazione dei medesimi.

www.sfef.it

La data di versamento dell'imposta originariamente fissata al 16 luglio 2013 è stata posticipata al 16 ottobre 2013 dal d.l. 21 giugno 2013, n. 69.

Per il solo 2013, l'aliquota applicabile è pari allo 0,22 per cento, che si riduce allo 0,12 per cento per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.

9. Conclusioni

L'imposta sulle transazioni finanziarie introdotta nell'ordinamento giuridico italiano ha presentato sin dall'origine una serie di difficoltà interpretative dettate sia dalla novità del tributo che dal suo oggetto che, volto a ricomprendere un ampio numero di operazioni su strumenti finanziari, ha giustificato la previsione di un triplice presupposto di imposta i cui contorni, rispetto all'originaria formulazione, sono stati definiti con maggior precisione soltanto recentemente da una serie di interventi chiarificatori del Ministero dell'Economia e delle Finanze pronunciati anche a seguito della consultazione pubblica avviata anche con gli operatori del settore.

Vero è che senza la proroga dell'entrata in vigore dell'imposta di cui al comma 492 (e della relativa imposta di cui al comma 495) da parte del decreto n. 69 del 2013, c.d. "decreto fare" al 1° settembre 2013, ben difficilmente l'imposta sarebbe stata applicata correttamente da parte dei soggetti responsabili del versamento ed ancora oggi, sebbene in misura minore, una serie di punti relativi all'ambito di applicazione dell'imposta continuano ad essere non ben definiti, come ad esempio il già accennato tema relativo all'applicabilità dell'imposta agli atti aventi contenuto liberale assimilati alle operazioni di successione e donazione.

Inoltre, l'aver escluso le società di persone ed a responsabilità limitata, se da un lato rappresenta una scelta condivisibile con la *ratio* che ispira l'imposta, dall'altro pone il tema relativo alla possibilità che venga contestato l'abuso del diritto in quelle ipotesi di trasformazione della struttura societaria in una società di capitali o viceversa; tali operazioni, infatti, a seguito della contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, potrebbero assumere rilevanza ai fini dell'applicazione dell'imposta *de qua*.

La "nuova" imposta presta il fianco a critiche sul piano dell'uguaglianza di trattamento tra società con capitalizzazione superiore ed inferiore ai 500 milioni di euro, tra i soggetti a cui l'imposta viene applicata sul *netting* e coloro ai quali la stessa non viene applicata. Inoltre l'imposta sulle transazioni finanziarie non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con la conseguenza che il regime di indeducibilità appare in contrasto con il principio di capacità contributiva e quindi di dubbia legittimità costituzionale.

In ogni caso occorre sottolineare il carattere innovativo della imposta che soltanto a seguito della sua concreta applicazione sarà in grado di evidenziare ulteriori profili critici in ordine al suo presupposto, anche a seguito dell'entrata in vigore in futuro di una *financial transaction tax* a livello comunitario.